

**HERA S.p.A.****Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)**DCO 49/2024/R/COM****Servizio a tutele graduali per le piccole imprese***Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio**- Osservazioni HERA Spa -***Premessa***... omissis ...***Osservazioni puntuali**

*Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna area territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio, prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente? Motivare la risposta.*

**Non si concorda sulla proposta di implementazione di modulazioni del prezzo pagato dal cliente finale su base temporale.** In particolare, si ritiene che un tale esito genererebbe **confusione in capo al cliente finale**, già abituato ad una struttura tariffaria prevista dall'attuale TIV, che si troverebbe una variazione dei corrispettivi a suo carico nel corso del servizio, e **ciò genererebbe entropia con il rischio di reclami al Gestore, richieste di conciliazione** et... Inoltre, si verrebbe a creare una differenza rispetto agli altri servizi a tutele graduali, per i quali non è prevista una modulazione temporale di corrispettivi. Eventuali modifiche alla struttura dei prezzi potranno essere effettuate a partire dal 1 aprile 2027, quando verrà realizzato l'STG unico per clienti domestici/microimprese e piccole imprese.

Inoltre, come peraltro segnalato nello stesso DCO, le piccole imprese sono caratterizzate dalla sufficiente capacità di reagire ai segnali di prezzo e, dunque, **si propone di procedere da subito alla differenziazione del prezzo da praticare ai clienti finali**, applicando *ab origine* il prezzo di aggiudicazione determinatosi in ciascuna area territoriale in esito alle procedure concorsuali (parametro  $\beta$ ), in sostanziale analogia a quanto previsto per il servizio di salvaguardia e, dunque, *"... in coerenza con la natura stessa di un servizio di salvaguardia..."* (cfr. punto 2.6 del DCO a commento).

In merito alla remunerazione del servizio, si ritiene auspicabile che:

- 1) siano confermati gli attuali meccanismi perequativi, tra cui quello relativo alla morosità dei clienti finali non disalimentabili.

- 2) sia introdotto, come per gli altri servizi STG e la Salvaguardia, il meccanismo di perequazione del rischio profilo.

*Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta*

Attualmente, la regolazione prevede che la fatturazione di periodo venga emessa con la frequenza prevista per le Offerte PLACET per i clienti non domestici: mensile, per i clienti con potenza disponibile sup. a 16,5 kW e bimestrale, per i clienti con potenza disponibile inf. a 16,5kW. Ai fini di una più efficace tutela del credito, si propone di **consentire agli esercenti il STG i cui sistemi operativi lo consentano, di fatturare sempre mensilmente**. In tale caso si dovrebbe prevedere che tale previsione sia adeguatamente comunicata ai clienti a cura del Gestore STG interessato.

*Q3. Si condividono le modifiche ipotizzate ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, indicare i motivi e precisare il/i requisito/i cui si fa riferimento. Si ritiene opportuno che vengano modificati altri requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, per i quali viene ipotizzata la conferma? Quali e perché?*

Si esprime sostanziale condivisione in merito alle modifiche prospettate.

*Q4. Si concorda con la modifica alle modalità di determinazione della soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

Si concorda con quanto prospettato

*Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

Si ritiene sufficientemente esaustivo il set informativo da mettere a disposizione.

*Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no, per quali motivi?*

Si segnala la necessità che Acquirente Unico pubblichi quanto prima le Specifiche tecniche per trasmissione dei dati, in considerazione del carattere sfidante delle tempistiche

*Q7. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta.*

**Si ritiene preferibile la configurazione A**, in quanto caratterizzata da aree territoriali più simili tra loro in termini di volumi di energia.

*Q8. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?*

*Q9. Si condivide l'orientamento di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante? Se no, per quali motivi?*

Si condivide l'opportunità di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante.

*Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di cap al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?  
... omissis...*

*Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.*

Un tema che si ritiene opportuno venga chiarito è quello relativo al caso in cui **non sia presentata o non risulti ammessa alcuna offerta neanche nell'asta di riparazione** (cfr. punto 3.38 del DCO). In particolare, si chiede conferma che continuerà ad essere applicato, nel caso, **il disposto dell'art. 4.15 del TIV**, che prevede che, qualora non venga individuato un nuovo esercente le tutele graduali per una o più aree interessate, gli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio in tali aree garantiscano la continuità della fornitura alle medesime condizioni economiche applicate dall'esercente le tutele graduali divenuto indisponibile, fino all'individuazione, anche tramite ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo soggetto responsabile dell'erogazione del servizio e, in ogni caso, non oltre la data di cessazione del servizio di maggior tutela. In tali casi, l'esercente la maggior tutela si approvvigiona da Acquirente unico.

Si ritiene infine opportuno che nell'asta di riparazione non vi sia la predeterminazione di un cap; in ogni caso, se fosse mantenuto, dovrebbe comunque essere definito in misura superiore a quello definito in sede d'asta.

*Q.12 Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?*

Non si esprimono particolari osservazioni in merito alla prospettata durata del servizio. Si richiede peraltro che il quadro regolatorio relativo alla formulazione, da parte degli esercenti, dell'offerta di mercato libero più favorevole per i clienti che risulteranno ancora serviti nel servizio in prossimità del suo termine, sia definito con adeguato anticipo rispetto alla operatività della disposizione. Ciò al fine di permettere agli operatori di valutare opportunamente i passi successivi alla cessazione del STG. Vedasi, sotto altro profilo, anche quanto riportato in merito nello Spunto che segue

*Q.13 Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta*

Andrebbero meglio definite le caratteristiche che deve avere un'offerta, affinché possa essere considerata "più favorevole".

Si pone in rilievo il fatto che tale offerta dovrebbe avere preferibilmente una struttura di prezzo indicizzata al PUN, al fine di non avere rischi di copertura formula. Offerte a prezzo fisso, sarebbero infatti di difficile gestione vista l'incertezza sul numero di clienti (ed i relativi volumi) che rimarranno con l'operatore al 1° aprile 2027.

*Q14. Si condividono le tempistiche prospettate? Se no, per quali motivi.*

\*\*\*

